

Valute virtuali

Molte valute virtuali, come ad esempio il *bitcoin*, utilizzano la cosiddetta tecnologia *blockchain*. Gli operatori che intendono avvalersi di modelli d'affari basati sulla *blockchain* sono tenuti a verificare se la regolamentazione in materia di mercati finanziari impone l'osservanza di determinati obblighi di autorizzazione.

Le unità monetarie di valute virtuali come il *bitcoin* sono gestite attraverso un sistema *blockchain* e sono contraddistinte da una dimensione puramente virtuale all'interno di una rete informatica e sono prive di forma fisica. Le negoziazioni avvengono pertanto a livello decentralizzato in Internet e non devono essere eseguite attraverso organi intermedi quali Stato, banche centrali o banche d'affari. Gli utilizzatori di valute virtuali, interconnessi tra loro via Internet, possono così scambiarsi reciprocamente somme di denaro tramite i dispositivi elettronici o usare le valute virtuali per pagare beni e servizi.

Compravendita e uso di valute virtuali: un rischio?

In Svizzera la semplice compravendita e l'uso di valute virtuali come mezzo di pagamento per beni e servizi non è regolamentata. Per effettuare queste operazioni non occorre quindi alcuna autorizzazione speciale. Ciò vale sia per coloro che acquistano valuta virtuale o la utilizzano come mezzo di pagamento, sia per coloro che la vendono o la accettano come mezzo di pagamento. Questo non significa tuttavia che l'utilizzo di o l'investimento in valute virtuali sia esente da rischi. Le criptovalute sono in genere soggette a forti fluttuazioni di prezzo e possono essere esposte a incertezze legate alla solidità dell'emittente. Oltre a queste variabili, attualmente non risulta chiaro se sia possibile far valere in sede civile pretese inerenti alle valute virtuali.

Rischi di riciclaggio di denaro connessi al commercio di valute virtuali

Il diritto svizzero in materia di mercati finanziari non contiene disposizioni specifiche sulle valute virtuali. Tuttavia è possibile che, a seconda del modello d'affari, il commercio con unità monetarie di questo tipo debba essere autorizzato dalla FINMA. In virtù delle loro caratteristiche tecniche, le criptovalute consentono una trasmissione transfrontaliera di valori patrimoniali e garantiscono l'anonimato. Le negoziazioni in valute virtuali comportano pertanto rischi elevati di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. In particolare, rientrano nell'ambito di applicazione della Legge sul riciclaggio di denaro l'offerta di servizi di custodia e pagamento in valute virtuali (da parte dei cosiddetti fornitori *custody wallet*) e la gestione di piattaforme commerciali che ne propongono la compravendita. Prima di intraprendere tali attività, gli operatori devono affidarsi a un organismo di autodisciplina o assoggettarsi direttamente alla FINMA in qualità di intermediari finanziari.

Valute virtuali

In determinate circostanze è necessaria un'autorizzazione bancaria

Alcune attività commerciali con valute virtuali necessitano di un'autorizzazione bancaria e sono pertanto sottoposte alla vigilanza corrente della FINMA. Di norma questo scenario si configura quando, nell'esercizio dell'attività, viene effettuata a titolo professionale una raccolta di capitali dei clienti su conti propri. Lo stesso vale per gli operatori che raccolgono in propri *wallet* averi in valute virtuali dei clienti e detengono conti per quest'ultimi. In conformità all'attuale prassi della FINMA, non è invece necessaria un'autorizzazione bancaria a condizioni rigorose se gli averi in valute virtuali vengono trasferiti al solo scopo di essere custoditi in modo sicuro e se le valute virtuali sono conservate separatamente per ogni cliente nella *blockchain* e sono riconducibili in qualunque momento al singolo cliente.

Anche altre applicazioni *blockchain* possono essere sottoposte all'obbligo di autorizzazione

L'impiego della tecnologia *blockchain* non è limitato a valute virtuali come il *bitcoin*. Anche le applicazioni negli ambiti dei cosiddetti «*colored coin*» o «*smart contract*» sfruttano questa tecnologia per offrire dei servizi. In casi di questo tipo l'operatore deve chiarire tempestivamente se, in conformità ad altre norme in materia di mercati finanziari, come ad esempio la Legge sulle borse o la Legge sull'infrastruttura finanziaria, sia necessaria un'autorizzazione. Ciò può ad esempio rendersi necessario in caso di gestione di piattaforme di criptovalute.

Accertamenti da parte della FINMA

Qualora disponga di elementi concreti da cui si evince l'esercizio di un'attività connessa a valute virtuali o ad altre applicazioni *blockchain* disciplinate dal diritto in materia di mercati finanziari senza che sussistano i requisiti richiesti o sia stata ottenuta l'apposita autorizzazione, la FINMA avvia accertamenti del caso per attività illecita. Se i sospetti vengono confermati, la FINMA adotta gli opportuni provvedimenti per ripristinare la situazione legale, che nei casi più gravi possono prevedere la liquidazione della società. Inoltre, essendo le violazioni degli obblighi di autorizzazione sanciti dalle norme di vigilanza perseguibili anche sul piano penale, la FINMA richiede l'intervento delle autorità competenti in materia. Sul sito web della FINMA è possibile verificare se un operatore è in possesso di un'autorizzazione della FINMA o è affiliato a un organismo di autodisciplina.

Ulteriori informazioni sui *bitcoin* sono disponibili nel Rapporto del Consiglio federale «[Basi giuridiche per le tecnologie di registro distribuito e *blockchain* in Svizzera](#)» (in tedesco e francese) del 7 dicembre 2018 e nella guida pratica della FINMA relativa alle *initial coin offering*. La FINMA segue da vicino i progressivi sviluppi in questi ambiti e sostiene l'approntamento di adeguate basi giuridiche per la regolamentazione delle valute virtuali (cfr. comunicato stampa della SFI «[Il Consiglio federale intende perfezionare le condizioni quadro per le tecnologie *blockchain* e DLT](#)»).